

## **SERVIZIO TRIBUTI**

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Oggetto: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF – APPROVAZIONE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 57/2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio idrico integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Dato atto che il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (d.lgs. n. 152/2006). In particolare, la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10, ora vigenti presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti. A quest'ultimo riguardo, molto dipenderà dalla lettura delle principali disposizioni che presentano impatti diretti e indiretti, sulla disciplina e l'applicazione del prelievo sui rifiuti, tuttavia si considera al momento poco influente nel calcolo del Pef TARI 2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente (ETC) ha assunto le pertinenti determinazioni;

Precisato che:

- **il gestore del servizio**, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC;
- **l' ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO)** se identificato dalla normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei casi nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi, al quale sono assegnate le seguenti competenze:
  - a. la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
  - b. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
  - c. la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
  - d. la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
  - e. l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
  - f. la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 8 della deliberazione n.443 (vale a dire, per l'anno 2021, dal 30.06.2021).
- l' ARERA : verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di San Donato Milanese non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamata la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF e la deliberazione Arera n. 493/2020/R/Rif, per mezzo della quale l'Autorità ha approvato il nuovo schema di Pef 2021 e aggiornato il Mtr;

Considerato che sul Comune di San Donato Milanese i soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

<b>Gestore 1</b>	<b>Gestore 2</b>
Amsa S.p.A	Comune di San Donato Milanese

Visto che il Gestore Amsa S.p.A. ha trasmesso a mezzo Pec in data 10/06/2021 protocollo n. 21246 la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021, secondo lo schema di cui all'appendice 1 del Mtr;
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR.

Dato atto che l'Ente ha provveduto:

- all'elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF (Allegato "1" alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato "1" alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
  - ✓Attività di validazione svolta;
  - ✓Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - ✓Costi operativi incentivanti;
  - ✓Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - ✓Focus sulla gradualità per le annualità 2019;
  - ✓Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
  - ✓Scelta degli ulteriori parametri;

Ritenuto, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e da quelle in possesso dallo stesso Comune di San Donato Milanese, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di San Donato Milanese nell'ammontare complessivo di Euro 3.743.318,53;

Preso atto che il piano economico finanziario anno 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto che in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio idrico integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare la sovrapposizione tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli e che pertanto la procedura di validazione può essere svolta da un soggetto che può essere inteso come una specifica struttura o una unità organizzativa nell'ambito dell'ETC o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale (art. 1.1.2 della deliberazione ARERA n. 57/2020);

Preso atto dell'esito positivo della procedura di validazione del succitato piano economico finanziario anno 2021, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, come da risultanze sottoscritte dal Dirigente dell'Area Affari Generali, Istituzionale e Finanziaria contenute nell'allegato 2;

Ritenuto per le sopraesposte motivazioni di approvare il Piano Economico Finanziario anno 2021 (ai fini della successiva trasmissione ad ARERA per la definitiva approvazione) e i relativi allegati alla presente deliberazione, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, predisposto dal soggetto gestore del servizio – AMSA spa (PEF grezzo) - e la successiva integrazione operata dal comune di San Donato Milanese relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 3.743.318,53.=;

Dato atto che, sulla base della normativa vigente, il presente provvedimento e il suddetto Piano Economico Finanziario anno 2021 e relativi allegati verranno trasmessi dal competente Settore all'ARERA ai fini della successiva definitiva approvazione e che, fino a tale approvazione, si applicano quali prezzi massimi del servizio quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di San Donato Milanese), come previsto dagli artt. 6.4 e 6.5 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Preso atto che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

Dato atto del parere favorevole espresso dal collegio dei revisori del conto, anche se non obbligatorio con riferimento all'atto in oggetto, espresso nello spirito di collaborazione istituzionale (allegato 3);

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Programmazione Finanziaria in data 21/06/2021;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 17/06/2021 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione del piano finanziario per l'anno 2021;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

Con voti:

Presenti: n.  
Votanti: n.  
Favorevoli: n.  
Contrari: n.  
Astenuti: n.

## **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare, il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l' anno 2021, i cui costi complessivi ammontano ad Euro 3.743.318,53, suddivisi in Euro 1.808.473,24 di parte variabile e Euro 1.934.845,29 di parte fissa;
2. di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, i dati forniti dal Gestore Amsa S.p.A. e dallo stesso Comune di San Donato Milanese;
3. di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e da Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;

4. di approvare il documento Pef 2021 del Comune di San Donato Milanese redatto secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF (allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale);
5. di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021, Allegato 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

	<b>Amsa S.p.A</b>	<b>Comune di San Donato Milanese</b>
<b>X</b> [0,1%-0,5%]	0,10%	0,10%
<b>QL</b> [0%-2%]	1%	1%
<b>PG</b> [0%-3%]	0,00%	0,00%
<b>C192021</b> [0%-3%]	0,00%	0,00%
<b>b</b> [0,3-0,6]	0,30%	0,30%
<b>ω</b> [0,1-0,4]	0,10%	0,10%
<b>R</b> [1-4]	4	4
<b>Y1-a</b> [-0,25/-0,06]	-0,45%	-0,45%
<b>Y2-a</b> [-0,20/-0,03]	-0,30%	-0,30%
<b>Y3-a</b> [-0,05/-0,01]	-0,15%	-0,15%

8. di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 31 ottobre 2021.
9. di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ai sensi dell'art. 8.1, della Deliberazione n. 443/2019;

La presente deliberazione a seguito di separata votazione, espressa in forma palese a mezzo appello nominale, nelle risultanze agli atti, che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti: n.  
 Votanti: n.  
 Favorevoli: n.  
 Contrari: n.  
 Astenuti: n.

viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

**Sottoscritta dal Dirigente  
 (BRESCIANINI NADIA)  
 con firma digitale**

# COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 54 del 17/06/2021

**OGGETTO; “PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1996/2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF - APPROVAZIONE”**

L'anno 2021, il giorno 17 del mese di giugno, l'organo di revisione economico finanziario ha preso in esame la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

### **Visto**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22/12/2020 con oggetto: Programmazione 2021-2023 – nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2021-2023

### **Visto**

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», che ha istituito dal 01 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC)
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il Piano Finanziario relativo al Servizio Igiene Urbana per l'anno 2021;
- la proposta di deliberazione della Giunta comunale con oggetto: PIANO FINANZIARIO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2021: PRPOSTA DI APPROVAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE;

### **Dato atto**

che detta proposta, sottoposta all'esame dell'Organo di revisione economico-finanziaria per l'acquisizione del parere, è corredata:

- del Piano Economico Finanziario Tari - Anno 2021

- del parere favorevole sulla proposta in oggetto con riferimento alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del servizio interessato e del Dirigente del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000

### **Esprime**

Per quanto di competenza, parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto

Loro sedi,

L'organo di revisione economico-finanziaria

Carlo Paradiso - presidente

\_\_\_\_\_

Leonardo Vinci - componente

\_\_\_\_\_

Daniele Quinto - componente

\_\_\_\_\_

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

ALLEGATO "1"



Comune di  
San Donato Milanese

## **PIANO FINANZIARIO**

### **TARI**

### **ANNO 2021**

**IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER  
L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
DELIBERAZIONE ARERA 443/2019**



**INDICE**

Premessa MTR.....	2
Competenze ed entrate tariffarie .....	2
SVILUPPO MTR.....	4
Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani.....	4
Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento) .....	5
Componenti costo variabile .....	6
Componenti costo fisse .....	8
Dati di conto economico.....	11
Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	12
Calcolo dei costi operativi incentivanti .....	13
Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni.....	13
Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19.....	14
Verifica valore del coefficiente C19 2021 .....	14
Misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19 .....	14
Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali.....	15
Costi uso del capitale.....	15
Determinazione del valore della Componente a conguaglio.....	16
Fattore di Sharing proventi $\beta$ .....	16
Coefficiente di gradualità .....	16
Rate di conguaglio residue 2020 .....	17
Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR .....	17
Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	18
Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18
Note al calcolo.....	21
Relazione Tecnica .....	22
Premessa relazione tecnica.....	22
Il servizio di raccolta dei rifiuti a San Donato .....	24
Perimetro gestione affidamento e servizi forniti.....	25
SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO.....	27
OBIETTIVI.....	28
Riepilogo costi Servizio Rifiuti.....	29

### **Premessa MTR**

La redazione del presente documento è finalizzata dall'esigenza del Comune di emettere provvedimenti relativi alla tariffa in coerenza con il metodo ARERA rendendo in questo modo trasparente l'intero sistema che consente di calcolare gli importi da attribuire alle diverse categorie di utenza.

Per consentire all'Ente Territorialmente competente (EGATO) la verifica sulla congruità dei dati e delle informazioni utilizzate per la redazione del presente PEF il sistema adottato ha seguito le modalità di sviluppo indicate nel documento MTR concernente il metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 deliberato il 31 ottobre 2019 con n. 443 e aggiornato con delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.

Seguendo tali presupposti il presente documento riassume, dandone evidenza, i risultati ottenuti seguendo quanto prescritto nei regolamenti deliberati da ARERA ed in particolar modo le diverse fasi indicate nel metodo MTR deliberazione 443/2019/R/Rif.

Ai fini della scelta corretta di tutti i parametri necessari per il calcolo della TARI 2021, sono riportate tutte le informazioni sulle modalità di erogazione del servizio e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Il documento, per facilitarne la lettura, viene diviso in due parti: la prima riferita allo sviluppo del piano economico finanziario relativo ai costi sostenuti dal Gestore e dal Comune, la seconda, basata sui costi del PEF, relativa alla determinazione delle tariffe che l'Ente dovrà deliberare.

### **Competenze ed entrate tariffarie**

La procedura di applicazione della Tariffa Rifiuti (*TARI ANNO 2021*) prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente Territorialmente Competente (EGATO), ovvero la Regione o Provincia Autonoma, l'ATO ove istituito o lo stesso Comune.

L'EGATO, valutata la completezza e congruità dei dati, trasmette il PEF all'ARERA.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Per il calcolo del regime tariffario sono applicate le procedure indicate nel Comma 651 della legge 147/2013.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali. Le tariffe anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento anno 2021 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in continuità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende come evidenziato nella prima parte: Lo spazzamento ed il lavaggio delle strade, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani distinto in differenziati e indifferenziati (RUR), la gestione delle tariffe, il rapporto con gli utenti, il trattamento e il recupero dei rifiuti e il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio.

Tra gli atti da compiere oltre allo sviluppo del sistema tariffario sulla base del Piano Economico tariffario le regole dell'autorità, prevedono, da parte del Gestore, la predisposizione della Carta della Qualità del servizio e che i documenti di riscossione riportino chiaramente le informazioni sugli importi addebitati, il calcolo della tariffa, le modalità di pagamento e i recapiti per eventuali reclami.

## **(PIANO FINANZIARIO 2021)**

### **SVILUPPO MTR**

Il piano finanziario è redatto in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019 e all'aggiornamento della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF. e fa riferimento:

- allo specifico layout di risultato "443-2019-R-rif Appendice 1 schema tipo PEF" utilizzato di seguito nel testo al fine di rappresentare i dati economici, con particolare riferimento alla tariffa parte fissa e parte variabile, con la distinzione tra ciclo integrato e costi del comune (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF);
- alla presente relazione che si attiene allo "443-2019.R-rif Appendice 2" che ne rappresenta lo schema tipo.
- all'allegato A Delibera 443-2019 METODO TARIFFARIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021 indicato in seguito come MTR.

Il PEF è redatto in conformità al modello allegato all'MTR e sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevati per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni 2021 e 2022 in coerenza con i criteri disposti da MTR.

Tutti i dati sono imputati dal gestore/i sulla base dei dati di bilancio a-2 come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### **Attività oggetto della gestione integrata dei rifiuti urbani**

Le attività che rientrano nella regolamentazione prevista nel seguente documento, sono:

- a) Spazzamento e lavaggio strade
- b) Raccolta e trasporto dei rifiuti
- c) Gestione tariffe e rapporto con gli utenti
- d) Trattamento, recupero e smaltimento
- e) Attività di direzione, uffici, e quant'altro collegate ai servizi di cui sopra.

Le attività non comprese dal perimetro di servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani + tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del

servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti risultano escluse dalla copertura delle tariffe.

In particolare comprendono:

- a) raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU;
- b) derattizzazione;
- c) disinfestazione zanzare;
- d) spazzamento e sgombero neve;
- e) cancellazione scritte vandaliche;
- f) defissione manifesti abusivi;
- g) gestione dei servizi igienici pubblici;
- h) gestione del verde pubblico;
- i) manutenzione delle fontane;

#### **Le entrate relative al costo del servizio (entrate di riferimento)**

Il totale delle entrate tariffarie, come indicato nel DPR 158/99, è dato dalla somma dei costi variabili con quelli fissi con l'obbligo della copertura integrale del costo del servizio.

In aggiunta alle diverse voci previste dal DPR 158/99 per la determinazione delle tariffe 2021 e 2022, devono essere considerati nel PEF nuovi parametri partendo da input rilevati dai precedenti PEF.

In base al metodo possiamo definire le seguenti grandezze ed espressioni:

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

- ✓ a = anno 2021
- ✓  $\sum T_a$  = totale entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU
- ✓  $\sum TV_a$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile
- ✓  $\sum TF_a$  = entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso

### Componenti costo variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

Dove:

- ✓ ***CRT<sub>a</sub>*** è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei RU indifferenziati;
- ✓ ***CTS<sub>a</sub>*** è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei RU;
- ✓ ***CTR<sub>a</sub>*** è la componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei RU;
- ✓ ***CRD<sub>a</sub>*** è la componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate;
- ✓ ***COITV<sub>a,exp</sub>*** ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri variabili attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓ ***AR<sub>a</sub>*** è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ ***b*** è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,3;
- ✓ ***ARCONAI,<sub>a</sub>*** è la somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio;
- ✓ ***b(1+ω<sub>a</sub>)*** è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove *ω<sub>a</sub>* è determinato dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri

$\gamma_1$ ,  $a$  e  $\gamma_2$ ,  $a$  di cui al comma 16.2 art. 16 MTR 443;  $\omega a$  può assumere un valore compreso tra 0,1 e 0,4;

- ✓  $(1+\gamma a) RCTV, a / r$  dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 mentre  $RCTV$  è la componente a conguaglio relativa ai costi variabili,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓  $COVTV, 2021 exp$  di natura previsionale, è la componente variabile destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID\_2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo.
- ✓  $COSTVa, exp$  è la componente aggiuntiva di natura previsionale destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico (art. 3 deliberazione 158/2020/R/RIF).
- ✓  $RCNDTV/r'$  è la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.  $r'$  rappresenta il numero di rate per il recupero ed è determinato dall'Ente territorialmente competente fino a un massimo di 3.  
Questa componente ( $RCNDTV$ ), se correttamente quantificata e valorizzata nel PEF 2020, rappresentava la quota di costo a decurtazione delle entrate tariffarie relative alla componente variabile per i mancati introiti tariffari sopracitati.
- ✓  $RCUTV, a$  è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del

decreto-legge 18/20) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

### **Componenti costo fisse**

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

Dove:

- ✓ **CSLa** è la componente a copertura dei costi delle attività di spazzamento e lavaggio;
- ✓ **CCa** sono i costi comuni e comprendono:
  - **CARCa** sono i costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che comprende le operazioni di:
    - accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
    - gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
    - gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
    - promozione di campagne ambientali di cui al comma 9.2, lett. a);
    - prevenzione della produzione di rifiuti urbani di cui al comma 9.2, lett. b);
  - **CGGa** sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura;
  - **CCDa** sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili determinati:
    - nel caso di TARI tributo, secondo la normativa vigente;
    - nel caso di tariffa corrispettiva, considerando i crediti per i quali l'ente locale/gestore abbia esaurito infruttuosamente tutte le azioni giudiziarie a sua disposizione per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso sia stata avviata una procedura



concorsuale nei confronti del soggetto debitore, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa;

- *COAL,a* include la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

Vengono inoltre indicati all'interno dei costi operativi di gestioni gli eventuali costi sostenuti per campagne di sensibilizzazione e educazione ambientale e per eventuali misure di prevenzione.

- ✓ *CKa* sono i costi d'uso del capitale;
- ✓ *COITFa, exp* ha natura previsionale ed è destinata alla copertura degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale;
- ✓  $(1+\gamma a) RCTFa / r$  dove  $\gamma$  è il coefficiente di gradualità nel riconoscimento dei costi efficienti 2019 – 2020 ed è posto a -0,1 ( $RCTFa > 0$ ) mentre  $RCTFa$  è la componente a conguaglio relativa ai costi fissi,  $r$  rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio e può variare da 1 a 4.

Inoltre in riferimento al "metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" integrato con le modifiche apportate con la deliberazione 24 Giugno 2020, 238/2020/R/RIF e con la deliberazione 24 Novembre 2020, 493/2020/R/RIF nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate le seguenti voci aggiuntive:

- ✓ *COVTF,2021 exp* di natura previsionale, è la componente fissa destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, per gli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID\_2019. Tale componente può assumere valore positivo o negativo;
- ✓ *RCUTFa*, è la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del

decreto-legge 18/20) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- ✓ la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, determinato secondo l'applicazione del coefficiente di gradualità e della rateizzazione opportunamente definiti dall'ente d'ambito.

In breve i costi variabili e costi fissi, da coprire interamente con la TARI, sono i seguenti:

### **Costi Variabili**

- costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati
- costo trattamento e smaltimento
- costo trattamento e recupero
- costo raccolta dei rifiuti differenziati
- **costi operativi incentivanti variabili**
- **ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI rivisti con il fattore di sharing**
- **proventi dalla vendita di materiali e energia derivata dai rifiuti rivisti con il fattore di sharing**
- **Gradualità e conguaglio relativa ai costi variabili 2019 e 2020**
- **Componente per costi previsionali COVID\_19**
- **Componente per costi previsionali tutela utenze disagiate**
- **Recupero mancate entrate tariffarie da agevolazioni utenze ND 2020**
- **Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020**

### **Costi fissi**

- Costo spazzamento e lavaggio
- Costi comuni
- Costi uso del capitale
- **Costi operativi incentivanti fissi**
- **Componenti a conguaglio relativa ai costi fissi 2019 e 2020.**
- **Componente per costi previsionali COVID\_19**
- **Conguaglio da applicazione tariffe 2019 su 2020 con MTR 2020**

*In grassetto vengono indicate le voci che costituiscono l'elemento di novità rispetto allo sviluppo del piano economico finanziario previsto dal D.P.R. 158/99.*

### **Dati di conto economico**

I costi da considerare per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati dai PEF 2019 come risultanti di fonti contabili obbligatorie. I costi sono considerati senza IVA la quale se indetraibile viene evidenziata nel format di Appendice 1 predisposto dall'autorità unitamente alla dichiarazione di veridicità a firma del Legale rappresentate del Gestore nella quale vengo riportate le voci dei costi di gestione e di capitale relativo al servizio integrato dei rifiuti.

Le componenti di costo riportate nel PEF sono state, laddove possibile, riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore/i a-2.

In particolare, sono state individuati eventuali costi per campagne ambientali e per misure di prevenzione e vengono indicati i costi per gli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti ed eventuali oneri aggiuntivi per compensazione.

Le voci di costo rilevate dai documenti contabili relativi al PEF del 2019 al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificata sono riferite a tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio.

In caso di impossibilità di reperire i costi contabili, ad esempio per cambio del Gestore del servizio o inadempienza dello stesso, questi sono stati direttamente riferiti a quelli indicati nel PEF approvato per la deliberazione delle tariffe nell'anno a-2 e desunti dalle fonti contabili a disposizione opportunamente ripartite secondo i driver più opportuni.

Ai fini del calcolo della TARI 2021 questi costi vengono raggruppati in:

- **Costi operativi di gestione (CG)**
- **Costi Comuni (CC)**
- **Costi Uso del capitale (CK)**

Ai fini della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento per ciascun anno (a-2, a-1) i costi relativi all'anno di riferimento vengono aggiornati secondo l'*art. 6 comma 6.5 MTR 443/2019/R/rif.* e secondo l'*art. 1 comma 1.1 punto a della delibera del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF.* con un tasso di inflazione pari allo 1,10% per il 2020 e 0,10% per il 2021.

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per il 2021, relativi al servizio del ciclo integrato dei rifiuti, vengono determinati sulla base di quelli effettivamente rilevati nell'anno di riferimento (a-2) (*art. 6 comma 6.2 MTR 443/2019/R/rif.*).

I CG (costi operativi di gestione) i CC (costi comuni) e i CK (costi uso del capitale) relativi al Piano Economico Finanziario 2019 al netto dell'IVA indetraibile sono indicati nei seguenti centri di costo:

**Comune di San Donato Milanese**

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

<b>COSTI OPERATIVI GESTIONE CG</b>	<b>2019</b>
CSL Spazzamento e lavaggio strade	€ 770.959,09
CRT Raccolta e trasporto rifiuti indiff.	€ 399.160,91
CTS trattamento e smaltimento R.U.	€ 355.368,18
CRD Raccolta e trasporto rifiuti diff.	€ 473.800,00
CTR Trattamento e recupero diff.	€ 531.469,09
<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.530.757,27</b>
<b>COSTI COMUNI CC</b>	<b>2019</b>
CARC Contenzioso, accert. riscossione	€ 20.000,00
CGG costi generali gestione	€ 393.566,36
CCD Costi quota crediti inesigibili	€ 222.919,00
CO oneri finanziamento	€ 840,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 637.325,36</b>
<b>COSTI USO DEL CAPITALE CK</b>	<b>2019</b>
Ammortamenti	€ 317.583,00
Accantonamenti	€ -
Remunerazione su capitale	€ 58.456,00
Remunerazione su investimenti	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 376.039,00</b>
RECUPERI VENDITE MATERIE/ENERGIA	-€ 74.924,00
RECUPERI CONAI	-€ 287.703,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 3.181.494,64</b>

**Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Secondo quanto previsto dal metodo MTR 443/2019/R/rif. art. 2 comma 2.2 vengono dettagliati i proventi ottenuti dalla vendita di materiale, energia e dai ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. Essi vengono successivamente ricondizionati tramite i fattori di Sharing dei proventi  $b$  e  $b(1+\omega a)$  che in considerazione dell'attuale sistema di raccolta differenziata presente sul territorio comunale possono avere valori compresi tra:

- $b$  [0,3 ,0,6]
- $b (1+\omega a)$  [0,33 ,0,84];

La scelta del loro valore risulta di competenza dell'ente territoriale d'ambito. Sulla base dell'analisi territoriale eseguita, i fattori di Sharing per ricondizionare i ricavi ottenuti dal recupero di energia e materiali per la susseguente approvazione da parte dell'autorità del PEF sono i seguenti:

**$b = 0,30$  (COMPETENZA EGATO)**

**$b(1+\omega a) = 0,33$  (COMPETENZA EGATO)**

In relazione ai fattori di sharing scelti i valori dei proventi Ar e Ar CONAI risultano essere:

- **Valore Ar = -€ 22.747,17**
- **Valore Arconai = -€ 96.082,34**

### **Calcolo dei costi operativi incentivanti**

Ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti necessari per valutare il miglioramento del servizio, il Gestore fornisce la documentazione necessaria per l'Ente territorialmente competente finalizzata alla verifica dei coefficienti relativi al Perimetro PG e al miglioramento del servizio. Fermo restando l'applicazione del limite di prezzo indicato nel successivo paragrafo "*Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" si quantificano i seguenti costi operativi incentivanti

**COIv = € -**

**COIf = € -**

### **Verifica valori di perimetro gestionale e qualità prestazioni**

In base alle disposizioni dell'autorità i coefficienti PG e QL possono assumere valori massimi del 3% per le modifiche di perimetro (es. eventuale passaggio da raccolta stradale a Porta/Porta) e 2% per il parametro QL (es. incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/utilizzo e della frequenza delle attività di spazzamento e raccolta). (*art.7 comma 7.10; art.8 comma 8.1; art.4 comma 4.4 MTR 443/2019/R/rif*).

Sulla base del miglioramento delle diverse fasi gestionali e nel contempo dell'introduzione di un sistema di raccolta più razionale ai fini dell'incremento della raccolta differenziata i valori del PG e QL desunti per la verifica dei costi operativi incentivanti da inserire nel PEF 2021 risultano i seguenti:

**VALORE PG = 0,00% (COMPETENZA EGATO)**

**VALORE QL = 1,00% (COMPETENZA EGATO)**

### **Calcolo degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19**

In base alle disposizioni dell'autorità le componenti di costo *COVTV*, 2021 *exp* e *COVTF*,2021 *exp* destinate alla copertura dei costi in relazione all'emergenza sanitaria, fanno riferimento a:

- *COVTV*, 2021 *exp*: variazioni della componente di raccolta e trasporto (CRT) per incremento del servizio, della componente per la raccolta differenziata (CRD) per la minor frequenza dei passaggi e dei quantitativi di smaltimento delle frazioni sia differenziate che differenziate (CTS e CTR) (*art. 7bis comma 7bis.1 MTR 443/2019/R/rif*);
- *COVTF*,2021 *exp*: variazioni della componente di spazzamento e lavaggio delle strade (CSL) per igienizzazione/sanificazione lavaggi marciapiedi e aree ad alta frequentazione e delle componenti legate ai costi comuni. (*art. 7bis comma 7bis.2 MTR 443/2019/R/rif*)

In relazione ai costi da sostenere per l'annualità 2021 legate all'emergenza sanitaria COVID\_19 i valori il calcolo dei valori risulta il seguente:

**COVTV, exp = € -**  
**COVTF, exp = € -**

### **Verifica valore del coefficiente C19 2021**

In base alle disposizioni dell'autorità il coefficiente C19 2021 può assumere un valore massimo del 3% per le modiche derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali su costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID – 19. Sulla base dei costi determinati il valore di tale coefficiente risulta essere il seguente:

**VALORE C19 2020 = 0,00% (COMPETENZA EGATO)**

### **Misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19**

Per l'anno 2021 la componente destinata alla copertura degli oneri attesi per le misure di tutela delle utenze domestiche disagiate individuate dall'art.3 della deliberazione 158/2020/R/Rif (*art. 7ter comma 7ter.1 MTR 443/2019/R/rif*); risulta essere:

**COSTV, exp = € -**

La rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione delle agevolazioni COVID adottate con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche risulta quantificata in un valore pari a:

$$\text{RCNDTV}/r = \text{€ -}$$

### **Valore degli altri costi inclusi quelli a favore degli Enti Territoriali**

I costi assunti per il pagamento degli oneri di funzionamento degli Enti Territorialmente competenti per l'anno 2021, inclusi quelli a vantaggio di ARERA (*art.9 comma 9.1 MTR 443/2019/R/rif*) (*determina 170/DAGR/2019*) e di altri eventuali oneri, risultano pari a:

$$\text{COal ONERI DI FINANZIAMENTO} = \text{€ 850,09}$$

### **Costi uso del capitale**

Per l'anno  $a = \{2021\}$ , i costi d'uso del capitale  $CK_a$ , relativi a ciascun ambito di affidamento, sono pari a:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC, a$$

dove:

- ***Amm a*** è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore determinata secondo i criteri di cui all'Articolo 13;
- ***Acc a*** è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario. Al suo interno ricade la valorizzazione dell'accantonamento per il fondo crediti dubbia esigibilità il quale non può superare un valore massimo del 80% di quanto previsto dalle norme sul FCDE (*art.14 comma 14.2 MTR 443/2019/R/rif*);
- ***R a*** è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- ***RLIC, a*** è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

### **Determinazione del valore della Componente a conguaglio**

In relazione alla documentazione pervenuta, se disponibile, per il calcolo dei costi di esercizio e di investimento per l'anno 2019 si sono rilevati i costi effettivi dell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2018, attraverso l'analisi delle fonti contabili obbligatorie, ed è quindi stato aggiornato sulla base dell'indice medio ISTAT dello 0.90 % (*art. 15 comma 15.2 MTR 443/2019/R/rif*).

Il conguaglio quindi è stato determinato calcolando la differenza tra le entrate relative alle componenti di costo ridefinite secondo MTR e le pertinenti entrate tariffarie effettivamente computate per l'anno 2019. In particolare:

$$RCTV, a = \sum TV_{a-2new} - \sum TV_{a-2old}$$

$$RCTF, a = \sum TF_{a-2new} - \sum TF_{a-2old}$$

### **Fattore di Sharing proventi $\bar{b}$**

Ai fini della determinazione del valore del conguaglio da considerare in parte variabile nel PEF 2021 si necessita l'applicazione, per ridefinire i proventi AR e AR CONAI secondo l'MTR, del fattore di sharing dei proventi  $\bar{b}$ . Esso viene così determinato:

se la somma dei costi ridefiniti all'anno a-2 sulla base del MTR CTR + CTS + CTR + CRD alla quale viene sottratta la tariffa variabile originale e aggiunte le componenti a conguaglio della parte fissa, rapportata alla somma dei proventi riferiti al CONAI e ad altri ricavi è maggiore di 0  $\bar{b}$  può assumere un valore max. di 1,0 e min. 0,3. Se negativo sempre 0,3.

Sulla base del valore determinato attraverso questa espressione si desume che la scelta ponderata di  $\bar{b}$  è pari a: **0,30**

I valori dei Conguagli in parte variabile e quello in parte fissa utilizzati per determinare il Piano Economico finanziario relativo all'applicazione delle tariffe 2021 sono:

<b>Conguaglio Variabile RC</b>	<b>2021</b>	<b>0</b>
<b>Conguaglio Fissa RC</b>	<b>2021</b>	<b>-74.285</b>

I conguagli così determinati vengono quindi ridefiniti sulla base del coefficiente di gradualità di cui *all'art. 16 dell' MTR 443/2019/R/rif*.

### **Coefficiente di gradualità**

Per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relative alle annualità 2019 avviene applicando alla somma delle componenti del conguaglio della parte variabile e del



**Comune di San Donato Milanese**

TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

conguaglio della parte fissa il coefficiente di gradualità determinato dall'ente territorialmente competente.

Per la scelta del coefficiente sulla base del benchmark eseguito comparando il costo unitario di efficientamento con i fabbisogni standard determinati in base all'art.1 comma 653 delle legge 147/2013 si consiglia l'utilizzo del valore così calcolato:

Indicatori qualità prestazioni	GESTORE	COMUNE
Valore Rispetto obiettivi % RD	-0,45	-0,25
Valutazione performan Riutilizzo/ Riciclo	-0,30	-0,20
Valutazione soddisfazione Utenza	-0,15	-0,05
Coefficiente di gradualità	<b>0,100</b>	<b>0,500</b>

Si determinano i seguenti costi relativi ai conguagli da applicare nel PEF 2021:

	GESTORE	COMUNE
Componente a conguaglio PV	0,00 €	0,00 €
Componente a conguaglio PF	-1.857,13 €	0,00 €
Valore della rateizzazione min 1 max 4	4	4

**Rate di conguaglio residue 2020**

Vengono inoltre indicate le quote relative alle rate di conguaglio residue afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021:

**Rata Conguaglio Variabile RC<sub>2020</sub> € -**  
**Rata Conguaglio Fissa RC<sub>2020</sub> -€ 1.707,32**

**Differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR**

Si riportano di seguito le rate dei conguagli relativi alla differenza di gettito generata dalla proroga delle tariffe 2019 per l'annualità 2020 ( Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20) e il piano economico finanziario 2020 costruito su base MTR 443 ARERA:

**CONG in PV: € -**

**CONG in PF: € -**

### Verifica della condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Come previsto dall'art. 3 dell'MTR, per il 2021 viene applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Attraverso questa condizione si verifica il limite alla variazione dei costi variabili che non può superare il +/- 20%. Nel caso superasse tale limite si dovrebbe procedere alla riclassificazione dei costi eccedenti i limiti stabiliti al fine di riequilibrare la tariffa.

$$1.827.500,61 / € 1.706.029,65 = 1,071$$

**valore limite rispettato.** La condizione di riclassificazione non comporta alcuna ricomprensione nella parte fissa del PEF 2021.

**valore limite superiore 1,2.** La quota eccedente il vincolo ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso risulta pari a:

€ -

**valore limite inferiore 0,8.** La quota di ricavi necessari per il rispetto del vincolo trasferita dalle componenti del costo fisso al totale delle entrate risulta pari a:

### Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il metodo MTR, comma 4.1 pone un limite alla crescita per ciascun anno, in particolare il valore dato dal rapporto tra il totale delle entrate tariffarie del 2021 con quelle dell'anno precedente (2020) deve risultare uguale o inferiore al valore dell'espressione data da 1 + tasso di inflazione programmata pari a 1,7% meno il coefficiente di recupero produttività in un intervallo di valori tra 0,1 - 0,5% più i coefficienti di miglioramento qualità e perimetro.

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove:

a = anno 2021

$T_a$  = Tariffa PEF 2021

$T_{a-1}$  = Tariffa PEF 2020

$\rho_a$  = parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

$rpi_a$ =tasso di inflazione programmata ed uguale a 1,7%

$X_a$ = coefficiente di recupero di produttività impostato a 0,1%

$QL_a$ =coefficiente per il miglioramento previsto della qualità

$PG_a$ =coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale

Ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può considerare il coefficiente  $C19_{2020}$  e il coefficiente  $C19_{2021}$ , rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19; tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% (art. 4 comma 4.3bis MTR 443/2019/R/rif).

Le elaborazioni eseguite per il PEF 2021 riferite al servizio svolto per il Comune hanno portato al seguente risultato:

$$(1+pa) = 1,026 \text{ (COMPETENZA EGATO)}$$

$$3.743.318,53 / \text{€ } 3.669.705,66 = 1,020$$

**Comune di San Donato Milanese**  
TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019

Sulla base dei valori definiti e giustificabili dalla relazione tecnica di accompagnamento il piano tariffario del 2021 viene definito dal PEF indicato nella seguente **TABELLA 1**.

Comune di San Donato Milanese	TARI 2021 Legge 147/2013	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2021	euro/anno	
<b>COSTO VARIABILE</b>		
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT	€	403.955,23
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS	€	359.636,51
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR	€	537.852,57
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD	€	479.490,81
Costi operati incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	€	-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	€	-
Articolo 7 ter. 1 COSEXPTV	€	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR	-€	75.823,91
Fattore di Sharing – b		0,300
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR)	-€	22.747,17
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR <sub>CONAI</sub>	-€	291.158,60
Fattore di Sharing – b(1+ω)		0,330
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	-€	96.082,34
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC <sub>TV</sub>	€	- 0
Coefficiente di gradualità (1+Y)	0,100	0,500
Rateizzazione r	4,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+Y)RC <sub>TV</sub> /r	€	-
Rata di conguaglio PV su MTR 2020	€	-
Rata di conguaglio PV su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	-
Rata per il recupero mancate entrate tariffarie dovute alle agevolazioni COVID 2020	€	-
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	165.395,01
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>€</b>	<b>1.827.500,62</b>
<b>COSTO FISSO</b>		
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL	€	780.219,08
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	€	20.240,22
Costi generali di gestione - CGG	€	398.293,49
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	€	225.596,48
Altri costi - COal	€	850,09
Costi comuni – CC	€	644.980,28
Ammortamenti - Amm	€	317.583,00
Accantonamenti - Acc	€	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	€	-
- di cui per crediti	€	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	€	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	€	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	€	58.456,00
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R <sub>ic</sub>	€	-
Costi d'uso del capitale - CK	€	376.039,00
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR– COV <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	€	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC <sub>TF</sub>	-€	74.285,00
Coefficiente di gradualità (1+g)	0,100	0,500
Rateizzazione r	4,0	1,0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+Y)RC <sub>TF</sub> /r	-€	1.857,13
Rata di conguaglio PF su MTR 2020	-€	1.707,32
Rata di conguaglio PF su tariffe 2019 art. 107 e MTR 2020	€	-
Art. 3 MTR condizione per riclassificazione dei costi fissi e variabili	€	-
Oneri relativi all'IVA e altre imposte totali	€	137.173,00
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>€</b>	<b>1.934.846,91</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>€</b>	<b>3.762.347,53</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	€	443.119,69
Detrazioni di cui al comma 1.4 det. 2 /DRIF/2020		-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	-	19.029,00
% rd		67,97%
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ricalcolo)</b>	<b>€</b>	<b>1.915.817,91</b>
<b>TOT PEF</b>	<b>€</b>	<b>3.743.318,53</b>

**TABELLA 1 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **Note al calcolo**

I costi ammessi al riconoscimento tariffario sono stati calcolati considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I costi efficienti di esercizio e di investimento per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti sono stati determinati sulla base di quelli effettivi riferiti all'anno di riferimento a-2 forniti dal comune. Nel caso in cui il comune abbia in carico operazioni relative al ciclo integrato dei rifiuti (es. CARC) i costi complessivi sono stati accorpati ai fini della corretta determinazione del piano economico finanziario.

Va ricordato che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/9518, il costo oggetto di copertura da entrate tariffarie determinato ai sensi del MTR è considerato come valore massimo. L'Autorità ammette comunque (cfr. art 4, co. 5, della delibera n.444/2019) la possibilità di applicare valori inferiori, a condizione che sia garantito l'equilibrio economico finanziario del gestore, o dei gestori. Ai fini del citato riequilibrio, se necessario, l'importo da detrarre è indicato in tabella sotto la voce *“Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF”*

## **RELAZIONE TECNICA**

### **Premessa relazione tecnica**

Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto "Testo Unico Ambientale") e successive modifiche e integrazioni, è stata rivista e complessivamente riorganizzata tutta la normativa nazionale di base per la tutela dell'ambiente dalle principali forme d'inquinamento.

Nello specifico la parte quarta del decreto disciplina, oltre la bonifica dei siti inquinati, la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggi, abrogando, di fatto, il precedente decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 (cosiddetto "Decreto Ronchi").

Nella nuova normativa sono in ogni modo ribaditi alcuni principi ispiratori introdotti con la precedente legislazione:

1. Riduzione alla fonte dei rifiuti;
2. Sviluppo riciclaggio e d'altre forme di recupero di materia;
3. Raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia;
4. Recupero energetico;
5. Smaltimento sicuro dei rifiuti non recuperabili, attraverso impianti in ogni caso vicino al luogo di produzione;
6. Autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali (A.T.O.).

La Legge Regionale n. 26/03 e s.m.i. specifica ulteriormente principi ed obiettivi, orientando le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento.

I comuni devono organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano provinciale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia per garantire il conseguimento, a livello provinciale, dei seguenti obiettivi:

- riciclaggio e recupero complessivo, tra materia ed energia, pari ad almeno il 60% in peso dei rifiuti prodotti; il 40% in peso dei rifiuti prodotti deve essere finalizzato al riciclo e recupero di materia;

- recupero dei residui prodotti dall'incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia per una percentuale pari ad almeno il 60%.

La gestione delle raccolte differenziate è programmata e realizzata in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni ed al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) del sistema di conferimento e raccolta;
- e) dei sistemi di recupero e smaltimento;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) dell'evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

La gestione delle raccolte differenziate persegue, sia in fase di conferimento che in fase di raccolta, gli obiettivi di:

- un'efficace separazione della frazione umida organica dalla frazione secca;
- raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dei componenti pericolosi per l'ambiente e la salute;
- attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs n. 152/2006.
- riduzione progressiva del rifiuto indifferenziato e contestuale aumento delle frazioni differenziate con il fine di conseguire obiettivi di riciclo e recupero posti dalla norma nazionale di recepimento delle direttive dell'U.E.

Il d.lgs. n. 116 del 3 settembre 2020, apporta diverse modifiche al d.lgs. n. 152/06, una delle quali, per la sua rilevanza, merita di essere segnalata perché relativa alla classificazione dei rifiuti e, in particolare, alla categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Il d.lgs. n. 116/2020 riscrive infatti gli artt. 183 e 184, relativi, appunto, alla classificazione dei rifiuti e cancella la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

La precedente formulazione dell'art. 184, comma 2, lett. b), secondo cui sono considerati rifiuti urbani «i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g)» viene integralmente eliminata. Per chiarire: si tratta qui di rifiuti che non sono urbani all'origine ma diventano ad essi assimilati qualora rientrano nei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione fissati dallo Stato [art. 195, comma 2, lett. e)] 2 e vengano, poi, dichiarati assimilati, tramite regolamenti comunali che, sulla base di questi criteri, ne determinino quantità e qualità [art. 198, comma 2, lett. g)]. Contestualmente, l'art. 1, commi 23 e 24, d.lgs. n. 116/2020 abroga espressamente sia l'art. 195, comma 2, lett. e), sia l'art. 198, comma 2, lett. g), ed elimina ogni altro riferimento normativo a rifiuti assimilabili e assimilati.

Al loro posto, tra i rifiuti urbani vengono inseriti «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti [rispetto alla lettera a), e cioè non provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione] che sono simili, per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies».

### **Il servizio di raccolta dei rifiuti a San Donato**

La raccolta differenziata effettuata a San Donato Milanese prevede la separazione dei materiali come riportato nella tabella sottostante.

FRAZIONE	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	ESPOSIZIONE
SECCO INDIFFERENZIATO	<ul style="list-style-type: none"><li>• carta sporca - oleata - per alimenti</li><li>• bicchieri e piatti di plastica</li><li>• pannolini – assorbenti – lettiere</li><li>• giocattoli – calzature - mozziconi</li></ul>	sacco grigio
UMIDO	<ul style="list-style-type: none"><li>• scarti e avanzi cibo</li><li>• fiori – foglie – bustine tè</li><li>• pane - pasta – riso</li></ul>	contenitore marrone
CARTA	<ul style="list-style-type: none"><li>• giornali - riviste – corrispondenza</li><li>• sacchetti di carta – libri – fogli</li><li>• contenitori in tetrapak (bevande)</li></ul>	contenitore bianco
CARTONE	<ul style="list-style-type: none"><li>• scatole e scatoloni</li></ul>	contenitore bianco / tal quale
VETRO	bottiglie - barattoli – bicchieri vetro	contenitore verde



PLASTICA E METALLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>imballaggi in plastica (bottiglie/flaconi)</li> <li>vaschette per alimenti – polistirolo</li> <li>sacchetti vari e film plastico</li> <li>barattoli metallo e lattine</li> </ul>	sacco giallo
INGOMBRANTI *	<ul style="list-style-type: none"> <li>mobili – legno</li> </ul>	tal quale
SCARTI VEGETALI	<ul style="list-style-type: none"> <li>foglie – ramaglie – sfalci d'erba</li> </ul>	cassette legno / scatole

\* servizio effettuato su prenotazione

La raccolta domiciliare dei rifiuti è effettuata col sistema cosiddetto “porta a porta” e prevede la suddivisione della città in due zone

I rifiuti raccolti, col sistema “porta a porta”, sono conferiti sia da utenze domestiche che non domestiche; per l’effettuazione del servizio la città è stata divisa in due zone omogenee per dimensione, sviluppo delle strade e carico insediativo.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal Servizio preposto, tramite i dati di raccolta forniti dall’Aggiudicataria, entro il mese di marzo dell’anno successivo.

Di seguito in Tabella 1 si riporta il report della percentuale di RD per l’anno 2020, in termini di quantità per tipologia di rifiuti e di percentuale di RD sul totale secondo quanto previsto dalla D.G. della Regione Lombardia 21.04.2017 - n° X/6511.

	San Donato Milanese %	Kg rifiuti totali	Kg differenziati
2018	67,72	11.485.735	7.778.286
2019	71,22	12.383.630	8.790.440
2020	67,97	12.118.114	8.236.428

### Perimetro gestione affidamento e servizi forniti

Il servizio di igiene urbana nel Comune di San Donato Milanese è gestito tramite contratto di appalto aggiudicato ad AMSA spa di Milano. Sino al 31.03.2021 era in vigore il contratto che era stato aggiudicato con determinazione dirigenziale nr. 636 del 6/11/2012.

Lo stesso aveva la durata di sette anni ed è stato oggetto nel corso degli anni all'adeguamento Istat come previsto dalla norma.

L'importo contrattuale dall'anno 2013 all'anno 2020 era pari a Euro 18.773.724,20= IVA compresa.

Con determinazione n. 580 del 27.11.2019 si era prorogato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, pulizia del suolo e servizi di igiene urbana connessi per il periodo compreso tra l'01/02/2020 ed il 31/07/2020 procedendo con l'integrazione dei relativi impegni di spesa a favore di AMSA Spa – Via Olgettina nr. 26 – 20132 Milano (MI) - P. IVA 05908960965 - al fine di garantire la prosecuzione del servizio per l'importo di euro 1.282.747,10.

L'emergenza Covid dello scorso anno avevo inoltre costretto l'Amministrazione a posticipare la scadenza della proroga contrattuale con Amsa spa sino al 31.03.2021 (determinazione n°340 del 15.07.2020).

Il Comune di San Donato Milanese ha affidato il nuovo servizio di raccolta rifiuti mediante gara ad evidenza pubblica con il sistema della procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare si richiama l'osservanza del D. Lgs. N°152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale n°26 del 12/12/2003 e s.m.i., del Programma Gestione Rifiuti (PRGR), del Regolamento Comunale d'igiene, del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e delle delibere di regolazione emanate da Arera.

Il nuovo appalto è iniziato con decorrenza 1 Aprile 2021 e avrà la durata di 5 anni.

Il Gestore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso di vigenza del contratto. Il canone è ripartito in quattro macro voci:

- Servizi di raccolta, trasporto, smaltimento, spazzamento euro 1.775.263,05 (IVA al 10%)
- Canone servizi aggiuntivi: facchinaggio, fontane, diserbo e graffiti euro 38.873,45 (IVA al 22%)
- Comunicazione e distribuzione attrezzature euro 15.902,77 (IVA al 22%)
- Servizio neve euro 132.523,11 (IVA al 22%)

## **SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio oggetto d'appalto prevede l'esecuzione dei seguenti servizi obbligatori:

- raccolta domiciliare di rifiuti urbani indifferenziati (da intendersi come raccolta della frazione residua dopo la raccolta differenziata);
- raccolta domiciliare separata dei PSA – Prodotti Sanitari Assorbenti;
- raccolta differenziata domiciliare di frazione umida compostabile, carta, cartone e tetrapak, imballaggi in plastica e metallo, imballaggi in vetro;
- raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e farmaci e fornitura dei contenitori di raccolta;
- raccolta di rifiuti urbani mediante ecomobile (o Centro Ambientale Mobile);
- raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti;
- azioni di monitoraggio, controllo, formazione costante degli operatori, rendicontazione dell'andamento del servizio;
- trasporto e conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio, inclusi quelli intercettati presso la Piattaforma ecologica, agli impianti di smaltimento e/o recupero, ad esclusione dei soli costi di conferimento delle frazioni organica e indifferenziata, sostenuti direttamente dal Comune;
- fornitura di attrezzature di raccolta alle Utenze e gestione della fase start up del servizio;
- servizi presso gli edifici comunali di facchinaggio, fornitura e manutenzione di attrezzature di gestione rifiuti;
- nolo dei contenitori in uso presso la Piattaforma ecologica di via per Monticello;
- spazzamento stradale meccanizzato e lavaggio strade;
- spazzamento manuale e svuotamento cestini;
- raccolta dei rifiuti abbandonati e rimozione delle discariche abusive;
- altri servizi di igiene urbana:
  - a. raccolta siringhe,
  - b. rimozione deiezioni animali,
  - c. pulizia sottopassi pedonali e fermate dei mezzi di trasporto,
  - d. rimozione rifiuti leggeri abbandonati,
  - e. rimozione dei rifiuti abbandonati e dei residui algali in vasche e fontane;
  - f. diserbo meccanico sulla rete stradale e ciclo-pedonale coperta dai servizi di spazzamento,

- g. pulizia delle rogge e delle relative griglie e delle sponde di altri corsi d'acqua a cielo aperto;
  - h. rimozione di scritte, murales, affissioni dai muri esterni degli edifici comunali,
  - i. interventi di pulizia di tombini;
  - j. interventi di urgenza a seguito di incidenti stradali/sversamenti;
- gestione delle aree cani presenti sul territorio comunale;
  - raccolta ed asporto di foglie e ramaglie dalle aree pubbliche;
  - raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in occasione di fiere, feste e mercati e pulizia delle aree;
  - gestione del rapporto con l'utente mediante attività di comunicazione dinamica;
  - realizzazione di attività di differenziazione, prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti anche in ambito scolastico;
  - piano neve.

### **OBIETTIVI**

Il progetto organizzativo dei servizi di igiene ambientale oggetto d'appalto si basa sul modello organizzativo definito nel Disciplinare Tecnico e nel CSA, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale e di razionalizzare i costi complessivi del servizio.

Il progetto tiene altresì conto delle peculiarità del contesto territoriale e persegue i seguenti obiettivi generali, che la stazione appaltante intende raggiungere con questo appalto:

- a) riduzione della produzione del rifiuto indifferenziato da avviare a smaltimento finale;
- b) raggiungimento di livelli di raccolta differenziata e di effettiva valorizzazione delle singole frazioni secondo le migliori esperienze presenti nel panorama regionale e nazionale;
- c) progressiva riduzione della produzione di rifiuto ingombrante;
- d) miglioramento degli standard di qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati con contestuale coinvolgimento e responsabilizzazione del Gestore sulle performance di sistema conseguite;
- e) coinvolgimento e responsabilizzazione dell'Utenza per l'ottimizzazione del servizio di raccolta differenziata, attraverso un'adeguata attività di informazione e sensibilizzazione, un attento controllo dei conferimenti e lo svolgimento di analisi

merceologiche semestrali, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali e di contenimento dei costi;

- f) riduzione della produzione dei rifiuti attraverso iniziative dedicate;
- g) realizzazione di processi di ammodernamento tecnologico e di riduzione dell'impatto per quanto attiene le attrezzature, i macchinari, gli strumenti, i processi di rilevazione e controllo, così come per la gestione dei sistemi di contabilizzazione delle quantità per singole Utenze o categorie di Utenza, che potranno essere attivati per la puntuale attribuzione alla singola utenza della quota di contribuzione;
- h) attuazione di un sistema informativo trasparente dall'Impresa sui dati di gestione del servizio, in grado di ottimizzare progressivamente i risultati e la comunicazione alle Utenze.

Le frequenze del servizio di raccolta verranno pertanto rimodulate rispetto a quelle in essere all'avvio dell'appalto, per tutte le Utenze presenti sul territorio comunale.

### Riepilogo costi Servizio Rifiuti

Di seguito si riporta il riepilogo dei costi necessari a garantire previsti


	<b>Importo</b>
Costi previsti e calcolati secondo Arera	3.743.318,53
5% da trasferire a Città Metropolitana	187.165,93
Altri Servizi presenti nel Piano Tari*	443.119,69
<b>Totale</b>	<b>4.373.604,15</b>

\*Elenco voci annualità 2019

Spazzamento neve	179.372,80
smaltimento verde	210.753,61
Noleggio e pulizia servizi igienici parco mattei	3.269,60
Noleggio e pulizia servizi igienici area orti	2.465,68

**Comune di San Donato Milanese**  
*TARI ANNO 2021 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELIBERAZIONE ARERA 443/2019*


Servizio pulizie e facility management ERP	7.549,36
Rimozione frazione verde area Orti Via Fiume Lambro	6.715,16
Incarico progettazione bonifica orti fase 3	24.868,48
Noleggio e gestione servizio videosorveglianza	8.125,00
<b>Totale</b>	<b>443.119,69</b>

	Allegato 2	Progetto / Società Piano finanziario 2021	
	PIANO FINANZIARIO 2021		Pagina 1

PIANO FINANZIARIO  
ANNO 2021  
COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

**VALIDAZIONE DELL'ENTE  
TERRITORIALMENTE COMPETENTE**  
(DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2019 443/2019/R/RIF ART.6, COMMA 3)

---

	<b>Allegato 2</b>	Progetto / Società <b>Piano finanziario 2021</b>	
	<b>PIANO FINANZIARIO 2021</b>		Pagina 2

## Premessa

L'Arera ha previsto che gli enti di governo dell'ambito, ovvero gli altri soggetti territorialmente competenti (identificabili nella Regione o in altri enti dalla medesima individuati), svolgano una attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. In particolare, i citati soggetti accertano che:

- a) la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti ed in particolare che sia corredata della:
1. dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  2. relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
- b) gli elementi di costo e investimento indicati nella modulistica siano supportati dalle fonti contabili obbligatorie fornite.

## Relazione di accompagnamento ai PEF predisposti dal Gestore


L'attività di validazione è stata svolta analizzando i dati elaborati dai seguenti gestori:

- Comune di SAN DONATO MILANESE, che svolge una quota parte dei servizi di gestione in forma diretta "in economia" ed in particolare:
  - Servizio di trattamento e smaltimento di quota parte dei rifiuti urbani prodotti.
  - Servizio di trattamento e recupero di quota parte dei rifiuti urbani prodotti.
  - Costi dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti.
  - Costi generali di gestione quali quota parte del personale non direttamente impiegato nel rapporto con la clientela o nella predisposizione delle tariffe.
  - Costi comuni diversi di cui parte riservata alla quota crediti di dubbia esigibilità.
  - Ammortamenti dei beni per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- Gestore esterno AMSA S.p.a. , i cui servizi prevedono:

Il servizio oggetto d'appalto prevede l'esecuzione dei seguenti servizi obbligatori:


- raccolta domiciliare di rifiuti urbani indifferenziati (da intendersi come raccolta della frazione residua dopo la raccolta differenziata);
- raccolta domiciliare separata dei PSA – Prodotti Sanitari Assorbenti;
- raccolta differenziata domiciliare di frazione umida compostabile, carta, cartone



	<b>Allegato 2</b>	Progetto / Società <b>Piano finanziario 2021</b>	
	<b>PIANO FINANZIARIO 2021</b>		Pagina 3

e tetrapak, imballaggi in plastica e metallo, imballaggi in vetro;

- raccolta di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e farmaci e fornitura dei contenitori di raccolta;
- raccolta di rifiuti urbani mediante ecomobile (o Centro Ambientale Mobile);
- raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti;
- azioni di monitoraggio, controllo, formazione costante degli operatori, rendicontazione dell'andamento del servizio;
- trasporto e conferimento dei rifiuti raccolti sul territorio, inclusi quelli intercettati presso la Piattaforma ecologica, agli impianti di smaltimento e/o recupero, ad esclusione dei soli costi di conferimento delle frazioni organica e indifferenziata, sostenuti direttamente dal Comune;
- fornitura di attrezzature di raccolta alle Utenze e gestione della fase start up del servizio;
- servizi presso gli edifici comunali di facchinaggio, fornitura e manutenzione di attrezzature di gestione rifiuti;
- nolo dei contenitori in uso presso la Piattaforma ecologica di via per Monticello;
- spazzamento stradale meccanizzato e lavaggio strade;
- spazzamento manuale e svuotamento cestini;
- raccolta dei rifiuti abbandonati e rimozione delle discariche abusive;
- altri servizi di igiene urbana:
  - a. raccolta siringhe,
  - b. rimozione deiezioni animali,
  - c. pulizia sottopassi pedonali e fermate dei mezzi di trasporto,
  - d. rimozione rifiuti leggeri abbandonati,
  - e. rimozione dei rifiuti abbandonati e dei residui algali in vasche e fontane;
  - f. diserbo meccanico sulla rete stradale e ciclo-pedonale coperta dai servizi di spazzamento,
  - g. pulizia delle rogge e delle relative griglie e delle sponde di altri corsi d'acqua a cielo aperto;
  - h. rimozione di scritte, murali, affissioni dai muri esterni degli edifici comunali,
  - i. interventi di pulizia di tombini;
  - j. interventi di urgenza a seguito di incidenti stradali/sversamenti;
- gestione delle aree cani presenti sul territorio comunale;
- raccolta ed asporto di foglie e ramaglie dalle aree pubbliche;
- raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in occasione di fiere, feste e mercati e pulizia delle aree;
- gestione del rapporto con l'utente mediante attività di comunicazione dinamica;
- realizzazione di attività di differenziazione, prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti anche in ambito scolastico;
- piano neve.

	<b>Allegato 2</b>	Progetto / Società <b>Piano finanziario 2021</b>	
	<b>PIANO FINANZIARIO 2021</b>		Pagina 4

## Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Sono quindi state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR che, come da Orientamento Arera 351/2019/R/RIF, riguardano esclusivamente le attività di:

- spazzamento e lavaggio strade;
- raccolta e trasporto;
- gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- trattamento, recupero e smaltimento.

Si è accertato che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2021 per il servizio del ciclo integrato sono stati determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (*a-2*) per lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti ed i costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (*a-2*) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.


In particolare, i costi inseriti sono relativi a:

- Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- Costi per servizi;
- Costi per godimento di beni di terzi;
- Costi del personale;
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- Altri accantonamenti;
- Oneri diversi di gestione.

## Costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione (CG) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito dal MTR, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL  
La componente *CSLa* è relativa ai costi operativi per le attività di spazzamento meccanizzato, manuale e misto, il lavaggio strade e suolo pubblico, lo svuotamento cestini e la raccolta foglie. Sono esclusi i costi relativi alle attività di spazzamento e sgombero neve.
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT  
La componente *CRTa* rappresenta i costi operativi per l'attività di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale, misto, di prossimità e a chiamata) e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati verso impianti di trattamento e di smaltimento, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi, i costi operativi relativi:
  - alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, dei rifiuti abbandonati su strade o aree pubbliche, o su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali;
  - alla raccolta e al trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale;

	Allegato 2	Progetto / Società Piano finanziario 2021	
	PIANO FINANZIARIO 2021		Pagina 5

- alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), delle aree di transfer, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità dei rifiuti indifferenziati raccolti;
- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- alla raccolta e alla gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento.

- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS

La componente *CTS<sub>a</sub>* è riferita ai costi operativi di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, inclusi eventuali costi di pretrattamento dei rifiuti urbani residui.

Con riguardo a tali costi l'Autorità è orientata a consentire forme di sharing (in considerazione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, di cui dovrà essere data separata evidenza, oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione e per ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e gli utenti finali.

- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD


La componente *CRD<sub>a</sub>* rappresenta i costi operativi di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio: porta a porta, stradale e misto) e di trasporto delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero, con o senza trasbordo su mezzi di maggiori dimensioni. Sono altresì inclusi i costi operativi relativi:

- alla gestione delle isole ecologiche (anche mobili), dei centri di raccolta e delle aree di transfer, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti;
- alla raccolta dei rifiuti vegetali ad esempio foglie, sfalci, potature provenienti da aree verdi (quali giardini, parchi e aree cimiteriali);
- al lavaggio e alla sanificazione dei contenitori della raccolta delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- alla raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti da parte delle utenze e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di riutilizzo e/o di recupero.

- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR

La componente *CTR<sub>a</sub>*, relativa ai costi operativi di trattamento e di recupero, comprende gli oneri per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo); con riguardo ai costi in parola, l'Autorità è orientata a consentire forme di sharing (in considerazione dei proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia, di cui dovrà essere data separata evidenza, oppure del costo evitato) per rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione e per ripartirne i benefici in termini di efficienza tra gli operatori e le utenze finali. A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, sono altresì inclusi i costi operativi delle attività di:

- trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico costituiti da unità di trattamento meccanico e/o unità di trattamento biologico, attribuiti secondo un criterio di ripartizione basato sulla quantità delle frazioni differenziate dei rifiuti urbani inviati a successivo recupero;
- recupero energetico realizzato presso gli impianti di incenerimento;
- conferimento della frazione organica agli impianti di compostaggio, di digestione anaerobica o misti;

	<b>Allegato 2</b>	Progetto / Società <b>Piano finanziario 2021</b>	
	<b>PIANO FINANZIARIO 2021</b>		Pagina 6

- commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate dei rifiuti raccolti.
- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR – COIexpTV
- costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COIexpTF

I costi di cui sopra, fatta eccezione per i COI, sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2019 (corrispondente all'anno "a-2" rispetto al 2021), come risultanti dalle fonti contabili e dai PEF inoltrati dal Comune di SAN DONATO MILANESE e dal gestore AMSA S.p.a.

Ai costi 2019 è applicato, come previsto dal MTR, un tasso di inflazione annuo pari all'1,10% per il 2020 e allo 0,10% per il 2021 (si veda al riguardo il comma 6.5 dell'All. A del MTR).

I costi operativi incentivanti variabili sia per la parte fissa che per la parte variabile sono stati definiti a zero in considerazione dell'assenza di variazioni significative attese dei servizi nell'anno 2021.

### **Costi operativi Comuni**

I costi operativi comuni (CC) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, con la seguente disaggregazione:

- costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti – CARC
- costi generali di gestione – CGG
- costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD
- altri costi - COal

I costi di cui sopra sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2019 (corrispondente all'anno "a-2" rispetto al 2021), come risultanti dalle fonti contabili e dai PEF inoltrati dal Comune di SAN DONATO MILANESE e dal gestore AMSA S.p.a.

### **Ricavi dalla vendita di materiali ed energia**

I proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai CONAI (ARCONAI) sono pari a € 75.823,91 e € 291.158,60 rispettivamente.

### **Entrate portate a riduzione dei costi del servizio**


Sono state considerate detrazioni per adattamento costi di servizio pari a € 19.029,00

### **Dati relativi ai costi di capitale**

I costi d'uso del capitale (CK) sono stati definiti e presentati, come previsto nello schema definito da Arera, con la seguente articolazione:

- Ammortamenti - Amm
- Accantonamenti - Acc
- Remunerazione del capitale investito netto - R
- Remunerazione delle immobilizzazioni in corso – Rlic

I costi di cui sopra sono definiti, in conformità con quanto previsto dal MTR, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili del Comune di SAN DONATO MILANESE con riferimento all'anno 2019 (corrispondente all'anno "a-2" rispetto al 2021) e dal gestore AMSA S.p.a.

	Allegato 2	Progetto / Società Piano finanziario 2021	
	PIANO FINANZIARIO 2021		Pagina 7

### Conguaglio relativo all'anno 2019

Le componenti (fissa e variabile) relative all'eventuale conguaglio sull'anno 2019 (RC) sono state definite in conformità con quanto previsto dagli artt. 15 e 16 dell'All. A del MTR.

Si sono a tal fine individuati innanzitutto i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2019, sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili con riferimento all'anno 2017. La definizione dei suddetti costi è stata effettuata, nel rispetto del MTR e nel rispetto di quanto precisato da ARERA secondo la quale in caso di equilibri finanziario per ragione di tutela verso l'utenza essi possono esser quantificati pari a zero.

### Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di SAN DONATO MILANESE, al fine anche di perseguire il contenimento degli impatti sulla tariffa agli utenti e nel contempo di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, tenendo conto anche dei risultati conseguiti sul bacino complessivo in termini di qualità del servizio agli utenti e di efficiente e sostenibile gestione ambientale dei rifiuti prodotti, ha stabilito di valorizzare il coefficiente di recupero di produttività pari a 0,10 %, il valore per la componente di perimetro (PG) pari a 0,00 %, in quanto per l'anno 2021 non sono previste variazioni attese di perimetro (PG) e il valore per la componente di qualità (QL) pari a 1,00 %, in quanto per l'anno 2021 sono previsti aumenti della qualità del servizio e della raccolta differenziata.

Essendo il tasso di inflazione programmata Rpi pari a 1,7% (si veda sempre comma 4.3 dell'All. A), ne risulta un valore di limite alla crescita delle tariffe  $p$  pari a 2,60 %.

<b>Limite alla crescita annuale</b>	
$T^{old}_{2020}$	€ 3.669.705,66
$ST_a$	€ 3.743.318,53
$ST_a/ST_{a-1}$	<b>1,020</b>
Limite alla crescita annuale ( $1+p$ )	1,026


### Gradualità per l'annualità 2018 e 2019

È stata adottata una valorizzazione del coefficiente di gradualità " $(1+\gamma)$ " basata sulla tabella riportata al comma 16.6 dell'All. A (corrispondente al caso di costi unitari effettivi inferiori al benchmark di riferimento, vale a dire al cosiddetto "fabbisogno standard" di cui all'art. 1 comma 653 della L. 147/2013).

Il coefficiente di gradualità è stato considerato pari al valor minimo dell'intervallo di riferimento ritenendo in ogni caso soddisfacenti le prestazioni di servizio erogato in particolar modo in relazione agli obiettivi minimi identificati relativamente alla raccolta differenziata.

In particolare, i valori delle tre componenti  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$  sono stati assunti pari ai valori -0,45, -0,30 e -0,15.

La valorizzazione del numero di rate " $r$ " è considerata pari a 4, al fine di esporre al minimo l'impatto potenziale del conguaglio sul PEF 2021.

	Allegato 2	Progetto / Società Piano finanziario 2021	
	PIANO FINANZIARIO 2021		Pagina 8

Componenti a conguaglio 2019	
$RC_{TV,a}$	€ 0,00
$RC_{TF,a}$	€ -74.285
$RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$	€ -74.285
$RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$	< 0,00
$g_{1,a}$	-0,45
$g_{2,a}$	-0,30
$g_{3,a}$	-0,15
<b><math>g_a</math></b>	<b>0,1</b>
<b>r</b>	<b>4</b>

### Valorizzazione dei fattori di *sharing*

I fattori di sharing sono stati definiti pari al minimo valore previsto dal MTR in quanto si vuole riconoscere al gestore un incentivo per i traguardi di raccolta differenziata.


Il valore b è definito pari a 0,30 e  $\omega$  pari a 0,10 per le ragioni sopra esposte.

È stato inoltre verificato, in base all'articolo 6 del MTR, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte".

### Validazione

Verificata la documentazione trasmessa dal gestore, pervenuta all'Ente tramite PEC, indirizzata a protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it, in data 10 giugno 2021 contenente quanto segue:

1. il PEF relativo alla gestione secondo lo schema-tipo di cui all'Appendice 1 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, come integrato con deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF, compilandolo per le parti di competenza del gestore medesimo;
2. la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema-tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
3. la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione-tipo di cui all'Appendice 2 della deliberazione ARERA

	<b>Allegato 2</b>	Progetto / Società <b>Piano finanziario 2021</b>	
	<b>PIANO FINANZIARIO 2021</b>		Pagina 9

443/2019/R/RIF;

l'Ente territorialmente competente, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari per l'elaborazione del PEF TARI 2021, così come disposto dall'art. 6 comma 3 della deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF

valida

il PEF TARI 2021 unitamente agli atti che lo corredano, di cui ai precedenti punti 2. e 3.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E FINANZIARI**

D.ssa Nadia Brescianini

---